

N. R.G. 4/2022

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO*Seconda Sezione Civile, Procedura Concorsuali e dell'Esecuzione Forzata*

Il giudice designato,

rilevato che nel decreto emesso in data odierna vi è un evidente errore materiale nella fissazione della data d'udienza, sicché se ne impone una revoca con conseguente pronuncia di altro provvedimento emendato dell'errore;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

rilevato che con ricorso *ex art. 25 sexies CCII* le società **Gestioni s.r.l.**, con sede legale in _____
6 e **s.r.l.** con sede in _____, hanno proposto ricorso per l'omologazione del concordato semplificato di gruppo;

letta l'istanza di sospensione delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio, sui beni e sui diritti di creditori delle ricorrenti (nello specifico, della procedura esecutiva n. 191/2021 – Trib. di Bergamo);

ritenuto che la predetta istanza sia da qualificarsi come richiesta di misura protettiva tipica, ai sensi dell'art. 54, secondo comma, primo periodo, CCII;

- che, in tale caso, l'effetto protettivo decorre dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, ma l'efficacia è comunque provvisoria, perché soggetta a successiva conferma da parte del giudice, a valle del procedimento di cui all'art. 55, terzo comma, CCII;

preso atto che in data 4.1.2023 le ricorrenti hanno richiesto un'ulteriore misura protettiva, e cioè di *«interdire ad EDISON ENERGLA S.p.a. di iniziare azioni esecutive per il recupero del proprio credito portato dalla fattura n. 2012586107 (...) e di (...) interrompere la fornitura di gas quale ulteriore misura cautelare o protettiva ed in via subordinata che voglia autorizzare _____ GESTIONI S.r.l. pagamento della predetta fattura ex art. 46 CCI accedendo al c/c societario»;*

ritenuto che la predetta istanza si concreti in una richiesta d'inibitoria di un potere di autotutela negoziale e sia da qualificarsi come misura protettiva atipica ai sensi dell'art. 54, secondo comma, terzo periodo, CCII;

- che le citate misure temporanee possono essere richieste durante il procedimento di apertura dello strumento di regolazione della crisi e sono adottate nel rispetto del procedimento di cui all'art. 55, secondo comma, CCII;

ritenuto che le su indicate domande siano di competenza del tribunale in composizione monocratica (art. 55, primo comma, CCII);

considerato che il procedimento previsto negli artt. 54 e 55 CCII reca una disciplina congiunta delle misure protettive e cautelari, funzionali ad evitare la dispersione dei valori dell'impresa nel tempo necessario a dichiarare aperta una procedura concorsuale;

ritenuto sia quindi uno strumento applicabile in via generale a tutti i procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e della insolvenza, fra i quali rientra anche il concordato semplificato, definito dall'art. 2, lettera m) *bis* CCI tra «*le misure, gli accordi e le procedure volte a (...) alla liquidazione del patrimonio, o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi*» (negli stessi termini, Trib. di Milano, Sez. II, 16.9.2022);

considerato, invero, che il concordato semplificato è senza dubbio una procedura concorsuale utilizzabile, ad esclusiva iniziativa del debitore, che abbia seguito il percorso della composizione negoziata, sempre che le trattative siano state avviate per aver ritenuto l'esperto ricorrere concrete prospettive di risanamento e che, all'esito delle stesse, non sia stata individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendevano probabile la crisi o l'insolvenza;

considerato, inoltre, che l'art. 54, comma 2, CCII si applica alle richieste contenute nella domanda *ex* art. 40 CCII e che la procedura di concordato semplificato risulta espressamente richiamata dall'ultimo comma dell'art. 40 CCII;

ritenuto, pertanto, applicabile alla fattispecie in esame il disposto degli articoli 54 e 55 CCII;

considerato che il procedimento per la conferma delle misure protettive disciplinato dall'art. 55 CCII si sviluppa attraverso iter differenziati in ragione del *petitum* della domanda, dovendo distinguersi le ipotesi in cui (i) il debitore abbia fatto istanza di misure tipiche, in pendenza delle trattative funzionali all'omologazione del concordato semplificato ai sensi art. 54, secondo comma, primo e secondo periodo; e (ii) l'ipotesi in cui il debitore chieda misure protettive atipiche ai sensi dell'art. 54, secondo comma, terzo periodo;

- che al caso indicato *sub* (i) è dedicato

l'art. 55, comma 3, CCII: quando si tratta di confermare l'efficacia delle misure protettive tipiche, il giudice non è tenuto a fissare udienza;

- che, invece, nelle ipotesi di cui al *sub* (ii)

si applica il disposto di cui all'art. 55, secondo comma: salva la possibilità di procedere *inaudita altera parte*, l'adozione della misura può avvenire previa instaurazione del contraddittorio con i creditori destinatari delle misure temporanee;

- che al di là del differente iter procedurale

la conferma delle misure tipiche e l'adozione delle misure atipiche postula sempre la verifica del rispetto dei requisiti formali previsti per l'accesso allo strumento di regolazione della crisi prescelto – nella specie il concordato semplificato *ex* art. 25 *sexies* CCII – e della strumentalità della protezione richiesta al superamento della crisi;

rilevato, ciò posto, che alla domanda di omologa del concordato semplificato *ex* art. 25 *sexies* CCII risulta allegata la relazione finale dell'esperto nominato _____ nella quale lo stesso dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2, lettera b) CCII non sono praticabili;

- che l'accesso al presente strumento di

regolazione della crisi è stato deciso dagli amministratori delle società, e risulta da un verbale redatto dal notaio, depositato iscritto presso il registro delle imprese;

- che la domanda risulta sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza delle società ed è stata presentata nei sessanta giorni successivi alla comunicazione della relazione finale di cui all'art. 17, comma ottavo, CCII;

ritenuto di confermare il divieto di proporre o proseguire azioni esecutive e cautelari, stante l'evidente strumentalità della misura alla salvaguardia del patrimonio destinato ad essere liquidato in ipotesi di omologa del concordato semplificato;

tenuto conto che in sede di composizione negoziata non sono state richieste misure protettive e che l'esecuzione n. 121/2021 pendente avanti l'intestato Tribunale è proseguita con aggiudicazione di parte dei lotti staggiti, si concede il termine massimo di quattro mesi dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese;

rilevato che il debitore ha richiesto di inibire al creditore Edison Energia s.p.a. di interrompere la fornitura di gas a seguito del mancato pagamento della fattura n. 2012586107 del 25/10/2022, scaduta 9.11.2022;

ribadito che l'art. 54, comma 2, terzo periodo legittima il debitore, nel corso del procedimento di apertura dello strumento di regolazione della crisi prescelto, a richiedere misure temporanee ulteriori, per evitare che determinate azioni di uno o più creditori possano pregiudicare il superamento dello stato di crisi;

osservato che il piano di liquidazione presentato dalla debitrice comprende un'offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto ad oggetto il trasferimento a suo favore del ramo d'azienda Motel con il mantenimento del livello occupazionale;

ritenuto, quindi, che la risoluzione del contratto con Edison Energia s.p.a. rischi di pregiudicare la prosecuzione dell'attività del predetto ramo d'azienda e con essa il piano di rasamento della crisi;

rilevato che Edison Energia s.p.a. ha messo in mora la società Gestioni s.r.l., minacciando di sospendere la fornitura del gas in caso di mancato pagamento di quanto dovuto, sicché sussistono ragioni d'urgenza per provvedere *inaudita altera parte*, giusto il disposto di cui all'art. 55, secondo comma, CCII;

p.q.m.

I. Sulla richiesta ex art. 54, secondo comma, primo periodo CCII

conferma le misure protettive stabilendo che dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente dei beni o diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa;

fissa il termine di durata di tali misure in quattro mesi dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.

II. Sulla richiesta ex art. 54, secondo comma, primo periodo CCII

dispone *inaudita altera parte* che il creditore Edison Energia s.p.a. non possa, unilateralmente, rifiutare l'adempimento del contratto in corso di esecuzione con la società Gestioni s.r.l. o provocarne la risoluzione, né possa anticiparne la scadenza o modificarlo in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla presentazione della domanda di omologazione del concordato semplificato;

fissa per la conferma o revoca della predetta misura l'udienza del 31 gennaio 2023 ore 9:00 con termine alla ricorrente per la notifica al creditore Edison Energia del ricorso e del presente provvedimento entro e non oltre il 18 gennaio 2023.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.

Bergamo, 12 gennaio 2022

Il giudice
dr.ssa Angela Randazzo